

PARTE PRIMA**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

(Codice interno: 289077)

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2014, n. 44

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2015 e ulteriori disposizioni in materia di contabilità regionale.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1**Esercizio provvisorio**

1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 56, dello Statuto del Veneto e dell'articolo 15 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione", la Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, dal 1 gennaio 2015 e fino al momento dell'entrata in vigore della relativa legge e comunque non oltre il 30 aprile 2015, il bilancio di previsione per l'anno 2015, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa contenuti nel disegno di legge n. 33/DDL del 9 dicembre 2014 "Approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017", così come approvato dalla Giunta regionale.

2. La gestione dello stato di previsione della spesa di cui al comma 1 è autorizzata con esclusione delle spese di cui alle upb U0185 "Fondo speciale per le spese correnti" e U0186 "Fondo speciale per le spese d'investimento" del disegno di legge n. 33/DDL del 9 dicembre 2014 "Approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017", nonché delle spese finanziate con ricorso all'indebitamento.

3. Sono altresì escluse dall'autorizzazione alla gestione dell'esercizio provvisorio di cui al comma 1 le spese individuate nell'allegato "Spese autorizzate con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 118/2011" al disegno di legge n. 33/DDL del 9 dicembre 2014 "Approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017" nonché quelle di cui alla Tabella A "Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto legislativo 118/2011)" e alla Tabella B "Rimodulazione delle spese pluriennali disposte da leggi regionali ai sensi della lettera d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto legislativo 118/2011)" allegate al disegno di legge n. 32/DDL del 9 dicembre 2014 "Approvazione della legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015", fatte salve quelle per il finanziamento della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale" e successive modificazioni, della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro", della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" e quelle per il funzionamento dei seguenti Enti e Società regionali per le quali è autorizzata la gestione dell'esercizio provvisorio:

- a) Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA);
- b) Veneto Agricoltura;
- c) Veneto Lavoro;
- d) Veneto Strade S.p.A.;
- e) Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale (ARPAV);
- f) Enti gestori di parchi e riserve naturali regionali;
- g) Istituto Regionale Ville Venete (IRVV);
- h) Aziende regionali per il diritto allo studio universitario ESU - ARDSU;
- i) Sistemi Territoriali S.p.A.;
- j) Veneto Acque S.p.A.;
- k) Veneto Nanotech S.c.p.A.;
- l) Veneto Innovazione S.p.A.;

- m) Rocca di Monselice S.r.l.;
- n) Veneto Promozione S.c.p.A..

4. È, altresì, autorizzata la gestione dell'esercizio provvisorio volta ad erogare l'anticipazione mensile alle Aziende ULSS, all'Azienda Ospedaliera di Padova, all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona ed all'Istituto Oncologico del Veneto, finalizzata al finanziamento del Servizio sanitario regionale, nella misura massima del livello dell'anticipazione mensile definita dallo Stato.

5. Con riferimento alle spese di cui ai commi 2 e 3, escluse dall'autorizzazione alla gestione dell'esercizio provvisorio, è comunque possibile procedere ai pagamenti in conto residui.

6. È inoltre autorizzata la gestione delle spese atte a far fronte a situazioni eccezionali e quelle da cui possa derivare un pregiudizio patrimoniale per la Regione o un danno per la collettività.

Art. 2

Adeguamento dell'ordinamento contabile regionale al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e al relativo principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio

1. Nelle more del riordino della normativa regionale in materia di programmazione, bilancio e contabilità, le disposizioni previste dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" continuano a trovare applicazione per quanto compatibili con quelle di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

2. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 le parole: "*l'entità della spesa per ciascun esercizio di riferimento del bilancio pluriennale*" sono soppresse.

3. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 è sostituito dal seguente:

"2. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio."

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 è inserito il seguente:

"2 bis. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa."

5. Dopo il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 è inserito il seguente:

"3 bis. Il responsabile finanziario della Regione, successivamente all'assegnazione dei capitoli ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità disposta ai sensi del comma 3, provvede alla ripartizione dei capitoli di spesa in articoli."

6. Dopo il comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 è inserito il seguente:

"4 bis. Eventuali ripartizioni compensative fra articoli del medesimo capitolo di spesa, sono effettuate con provvedimento del responsabile finanziario della Regione o di un suo delegato."

7. Dopo l'articolo 20 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 sono inseriti i seguenti:

"Art. 20 bis Fondi Rischi spese legali

1. *In applicazione del comma 3, dell'articolo 46, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", nel bilancio di previsione sono iscritti il "Fondo Rischi spese legali -*

parte corrente" e il "Fondo Rischi spese legali - parte conto capitale" per l'accantonamento delle risorse necessarie alla copertura del rischio di maggiori spese legate al contenzioso in attesa degli esiti del giudizio.

2. Nel caso in cui il contenzioso nasca con riferimento a una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata.

3. I fondi di cui al comma 1, rientrano nell'elenco previsto dal comma 3 dell'articolo 17 e non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento degli stanziamenti di spesa esistenti.

4. La Giunta regionale dispone i prelievi dai fondi di cui al comma 1 e l'iscrizione delle relative somme in aumento agli stanziamenti di spesa del bilancio.

Art. 20 ter

Fondi crediti di dubbia esigibilità

1. In applicazione dell'articolo 46, del decreto legislativo 118/2011, nel bilancio di previsione sono iscritti il "Fondo crediti di dubbia esigibilità - parte corrente" e il "Fondo crediti di dubbia esigibilità - parte conto capitale".

2. L'ammontare dei fondi di cui al comma 1 è determinato ai sensi dell'Allegato n. 4/2, punto 3.3, del decreto legislativo 118/2011.

3. Sui fondi di cui al comma 1 non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti, sono solo possibili variazioni per adeguarne i valori in corso d'anno.

Art. 20 quater

Fondo rischi per escussione garanzie

1. Nel bilancio di previsione è iscritto il "Fondo rischi per escussione garanzie".

2. Sul fondo di cui al comma 1 non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti, sono solo possibili variazioni per adeguarne i valori in corso d'anno."

8. Dopo l'articolo 22 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 è inserito il seguente:

"Art. 22 bis

Variazioni di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato

1. Ai sensi del comma 4, dell'articolo 51, del decreto legislativo 118/2011, le variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione riguardanti il fondo pluriennale vincolato, di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, non riservate alla competenza della Giunta regionale, sono effettuate con provvedimento del responsabile finanziario della Regione."

9. Dopo l'articolo 51 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 è inserito il seguente:

"Art. 51 bis

Copertura finanziaria dei residui passivi eliminati per decorrenza dei termini di mantenimento

1. Nel bilancio di previsione sono iscritti il "Fondo residui radiati - parte corrente" e il "Fondo residui radiati - parte conto capitale" per la copertura delle spese relative ai residui passivi eliminati ai sensi del comma 2 dell'articolo 51.

2. I fondi di cui al comma 1 rientrano nell'elenco previsto dal comma 3, dell'articolo 17, e sugli stessi non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti.

3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, disciplina le modalità di gestione dei fondi di cui al comma 1, secondo quanto previsto dal comma 3, dell'articolo 51, subordinandone l'utilizzo ai soli casi di mancanza o insufficiente stanziamento negli specifici capitoli su cui è stato assunto l'impegno.

4. Il responsabile finanziario della Regione, o suo delegato, provvede a trasferire dai fondi di cui al comma 1 le somme occorrenti al pagamento dei residui passivi eliminati, con reinscrizione nei capitoli di provenienza ovvero nei capitoli di nuova istituzione nel caso in cui quelli di provenienza siano stati soppressi."

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 30 dicembre 2014

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Esercizio provvisorio

Art. 2 - Adeguamento dell'ordinamento contabile regionale al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e al relativo principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio

Art. 3 - Entrata in vigore

Dati informativi concernenti la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 44

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Roberto Ciambetti, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 9 dicembre 2014, n. 34/dcl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 18 dicembre 2014, dove ha acquisito il n. 486 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 19 dicembre 2014;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Costantino Toniolo, e su relazione di minoranza della Prima commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Piero Ruzzante, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 29 dicembre 2014, n. 44.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Costantino Toniolo, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il disegno di legge di approvazione della legge di stabilità regionale 2015 e il disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2015 e pluriennale 2015-2017 sono stati licenziati dalla Giunta regionale in data 9 dicembre 2014.

Ai sensi dell'articolo 56, comma 4 dello Statuto del Veneto, si prevede che nel caso di mancata approvazione del bilancio di previsione entro l'anno, il Consiglio regionale avvia obbligatoriamente con apposita legge l'esercizio provvisorio, per un massimo di quattro mesi.

Tenuto conto dei tempi necessari per il compimento dell'iter procedimentale di approvazione, e considerato quindi che l'approvazione avverrà successivamente al 31 dicembre 2014, si provvede alla presentazione del disegno di legge di esercizio provvisorio del bilancio per l'anno 2015.

In particolare con riferimento all'esercizio provvisorio, contemplato dall'articolo 56 dello Statuto regionale e disciplinato dall'articolo 15 del vigente ordinamento contabile regionale è previsto che:

- sia autorizzato per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi;
- la legge di esercizio provvisorio autorizzi la gestione sulla base del progetto di bilancio presentato dalla Giunta al Consiglio;
- la legge di esercizio provvisorio possa introdurre limitazioni all'esecuzione di spese discrezionali.

Con l'esercizio provvisorio, quindi, si possono gestire le entrate e le spese presenti nel progetto di bilancio (DGR n. 33/DDD del 9 dicembre 2014), fatte salve alcune limitazioni.

In particolare, si individuano come parti rispetto alle quali inibire la gestione durante l'esercizio provvisorio le spese iscritte nel Fondo speciale per le spese correnti e nel Fondo speciale per le spese d'investimento, le spese finanziate col ricorso all'indebitamento e le spese per il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, fatte salve quelle per il funzionamento degli Enti e Società regionali elencati dalla legge in oggetto e quelle relative alle leggi regionali 52/1978, 10/1990 e 3/2009. È altresì autorizzata la gestione dell'esercizio provvisorio volta ad erogare l'anticipazione mensile alle Aziende ULSS, all'Azienda Ospedaliera di Padova, all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona ed all'Istituto Oncologico del Veneto, finalizzata al finanziamento del Servizio sanitario regionale, nella misura massima del livello dell'anticipazione mensile definita dallo Stato. Con riferimento alle spese escluse dall'autorizzazione alla gestione dell'esercizio provvisorio, è comunque possibile procedere ai pagamenti in conto residui.

Nelle more del riordino della normativa regionale in materia di programmazione, bilancio e contabilità e dell'adeguamento al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, vengono introdotti i primi adempimenti per un progressivo adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo citato che vanno ad apportare alcune modifiche alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”.

La Prima Commissione consiliare nella seduta n. 168 del 19 dicembre 2014 ha concluso i propri lavori in ordine all'argomento oggi in esame approvandolo a maggioranza con il voto favorevole dei rappresentanti dei gruppi consiliari LV-LN-P, PDL-Fi per il Veneto, Nuovo Centro Destra, Forza Italia e il voto di astensione dei rappresentanti dei gruppi consiliare PDV e IDV.”;

- Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Piero Ruzzante, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

ovviamente la mia relazione sarà abbastanza breve, e rimando a tutte le considerazioni che già ho svolto in sede di assestamento di Bilancio.

Sono passati anni, quasi trenta, nei quali non era necessario questo atto del Consiglio regionale perché il Bilancio veniva presentato in tempo utile all’Aula, veniva discusso ed approvato in tempo utile per evitare l’autorizzazione all’esercizio provvisorio, come invece sta avvenendo in questo momento, in quest’Aula.

Erano pratiche, che si sono svolte regolarmente fino agli anni Settanta - 76, 77, credo fosse l’ultima volta in cui abbiamo dovuto ricorrere all’esercizio provvisorio. In questi cinque anni cinque volte siamo andati sostanzialmente in esercizio provvisorio perché la programmazione di questa maggioranza e di questa Giunta è assolutamente fuori da quello che è indicato nello Statuto della Regione del Veneto.

Io non voglio sembrare pedante su questo ricordo, degli articoli fondamentali del nostro Statuto, c’è una ragione per la quale sono scritte delle date precise nell’organizzazione dei nostri lavori, non è una questione burocratica, e lo vedrete tra breve perché affronteremo anche un tema di alcuni lavoratori di Veneto di Nanotech, che sono presenti qui in Aula, non è scritto a caso che entro il 31 marzo la Giunta dovrebbe presentare il rendiconto ed entro il 30 aprile il Consiglio lo dovrebbe approvare. Noi l’abbiamo approvato un paio di settimane fa. Non è casuale se è scritto che l’assestamento di Bilancio deve essere approvato entro il 30 di ottobre, non è scritto a caso che dal primo novembre inizia la discussione sul nuovo Bilancio, quello che deve essere approvato entro il 31 dicembre e che, invece, è giunto a quest’Aula praticamente pochi giorni fa: 18 dicembre del 2014. Quindi con due mesi di ritardo. Non sono questioni burocratiche queste perché da qui ne discende la qualità del lavoro di questa Giunta, la capacità programmatica, dare un segnale soprattutto in tempi difficili dal punto di vista economico, come quelli della crisi attuale alle imprese e alle aziende; qui c’è un timore forte da parte della Regione in grado di indicare e di rispettare i tempi anche in una fase economica difficile come questa. Quando, invece, il segnale che arriva...

La faccio veramente rapida ma il fatto che noi arriviamo a ricevere il Bilancio, prima di avere approvato il DPEF, la dice lunga su questi tempi non ragionati da parte di questa Amministrazione. Io l’ho sempre detto, nel corso di questi cinque anni è mancata una direzione di marcia. Non abbiamo capito qual è la direzione verso la quale si vuole portare la Regione del Veneto ed è questo il ritardo più grave, che pagano le imprese, le aziende, le associazioni, i Comuni, tutti coloro che devono organizzare la loro attività, basandola sull’approvazione di questo Bilancio.

Siete una Giunta in dodicesimi, questo è il risultato perché agirete in dodicesimi per altri due, tre, forse quattro mesi, prima della approvazione e della pubblicazione del Bilancio, prima che questo diventi operativo e agire in dodicesimi non è il modo giusto per dare una risposta rispetto ai temi della crisi, che vivono le imprese fuori da quest’Aula perché quelle imprese hanno bisogno di certezze, hanno bisogno di sapere dove sono finalizzati gli investimenti di questa Regione; quelle associazioni, quel terzo settore, quel volontariato, che si sostituisce tante volte all’esercizio del pubblico e ci danno una mano nella gestione delle drammaticità, delle nuove povertà, ebbene questo terzo settore senza avere una programmazione o quando questa programmazione arriva ad anno finito, è evidente che non possono agire, come non possono agire le Amministrazioni, come non possono agire gli enti controllati dalla Regione Veneto. Ne abbiamo avuto un piccolo esempio pochi minuti fa ad un incontro organizzato dal Presidente del Consiglio Ruffato. Ve lo dico molto francamente, mi sono vergognato a quell’incontro. Presidente Ruffato, io mi sono vergognato di essere Consigliere regionale perché, di fronte a dei lavoratori, che chiedono semplicemente di avere certezze sul futuro di una struttura che qualche anno fa, circa dieci, undici, dodici anni fa è stata creata come fiore all’occhiello, e io sono convinto che sia tuttora un fiore all’occhiello di questa Regione, di investimento sulla ricerca, sulle nanotecnologie, come funziona il servizio alle imprese del Veneto, come capacità di saper competere nei mercati europei e internazionali, dopo non sorprendiamoci se arretriamo sempre di qualche punto e di qualche passo. Arretriamo perché abbiamo arretrato gli investimenti sulla ricerca e sull’innovazione tecnologica di questa Regione. Qualcuno in questa Giunta, l’ho detto precisamente nella relazione, si dovrebbe interrogare perché nel Veneto si investe l’1,04% del PIL in ricerca, innovazione e sviluppo e in Piemonte si investe l’1,84%, o la media italiana è dell’1,25%, la media europea è del 2,05%. Forse se diamo una risposta a questa domanda, capiamo e comprendiamo quali sono le nostre difficoltà. Ve l’ho detto nella relazione introduttiva al bilancio dell’assestamento, se ne sono andate dal Veneto 8.700 persone quest’anno, alcune lavoravano - l’abbiamo sentito prima dalla relazione dei lavoratori di Veneto Nanotech - anche a Veneto Nanotech, una trentina, ci è stato raccontato, che hanno trovato condizioni economiche e probabilmente non è solo la questione economica a fare la differenza, hanno capito che in altri Paesi scommettevano sull’aspetto delle ricerche di più rispetto a quello che si investe in questo Paese e in questa Regione. Questa è la cosa decisiva, uno lo sente, lo percepisce se viene valorizzato il suo lavoro, non solo in termini meramente economici. Qui stiamo facendo l’esatto contrario, buttiamo dalla finestra, per non dire altro, quello che poteva rappresentare non solo un fiore all’occhiello ma una delle possibilità per uscire più rapidamente dalla crisi perché oggi ce lo stanno spiegando tutti: bisogna fare rete, fare rete, basta con la cultura del “piccolo è bello”, solo chi saprà fare rete uscirà più rapidamente da questa crisi, fare rete significa anche investire sulla ricerca, sull’innovazione, e questo significa fare il nostro mestiere di supporto al sistema di imprese del Veneto.

Se non facciamo questo, veniamo meno ai nostri obiettivi, alle funzioni che dovrebbero essere fondamentali in una fase di crisi come quella attuale con la disoccupazione giovanile che è schizzata dall’8 al 25 per cento. Andare a un incontro con i lavoratori e sentirsi dire che manca una visione strategica, che è mancata una visione strategica, è veramente deludente. Io mi auguro che nelle prossime 24-48 ore si risolva il problema di Nanotech perché, se andranno i libri di questa società in Tribunale, che significa il

fallimento, che significa che non decideremo più noi, non sarà più la politica a decidere il futuro di questo ente, perché si possono fare mille decisioni, non ce n'è mica solo una obbligatoria, se ne possono decidere diverse ma si deve avere il coraggio di decidere, si deve mantenere la capacità decisionale nelle mani della politica e quindi della Giunta in questo caso, se viene meno questo - e sarà un curatore fallimentare -, sarà una sconfitta per tutti.

Concludo, Presidente, mi auguro, anche perché non a caso nell'esercizio provvisorio correttamente da questo punto di vista, infatti noi ci siamo astenuti in Commissione per il semplice motivo che l'esercizio provvisorio lo riteniamo un atto dovuto, dovuto alle migliaia di lavoratori della Regione e degli Enti che vengono in qualche modo tutelati attraverso l'esercizio provvisorio che consente di agire in dodicesimi e, non a caso, correttamente nell'atto, costruito dall'assessore Ciambetti si parla anche di Veneto Nanotech tra le aziende delle quali bisogna farsi carico. Non è solo la Regione ma sono tutte le agenzie, gli enti e le società regionali per le quali questo esercizio provvisorio si applica.

Per questo ho tirato fuori il problema di Veneto Nanotech perché è strettamente collegato e connesso all'esercizio provvisorio. Ultima riflessione che faccio. Io credo che l'errore dal 2010 sia sempre stato quello di impostare bilanci, DPEF, assestamenti alla rincorsa sempre in ritardo, sempre arrivare all'ultimo minuto a fare le scelte, credo che sia una tecnica sbagliata; vi ho dimostrato in sede di assestamento di bilancio che siamo stati l'ultima Regione ad approvare l'assestamento di Bilancio, saremo l'ultima Regione ad approvare il Bilancio di previsione 2015, credo sia un atteggiamento sbagliato perché in tempi come questi abbiamo bisogno di certezze, soprattutto il mondo esterno, le imprese hanno bisogno di certezze, e noi dobbiamo in qualche modo dargliele perché, quando arriviamo in ritardo arriviamo in ritardo dappertutto, arriviamo anche sui POR-FESR a livello europeo che ci rinviano e se ne riparerà a giugno 2015. Di questi tempi non avere risorse che possono essere investite nei settori strategici fondamentali è un errore gravoso perché magari tra tre, quattro anni ne avremo meno bisogno ma oggi è necessario essere puntuali nel ricevere risorse che sono fondamentali per il nostro sistema economico e produttivo.

Ultima riflessione, ho visto ieri, mi sono stupito di leggere una dichiarazione in questi giorni del Presidente della Regione relativa alla questione della sicurezza di questa Regione, a parte che ero anche lieto che il riferimento fosse alla città di Padova perché pensavo che, con la nuova Amministrazione tutti i problemi della sicurezza fossero stati risolti, evidentemente il Presidente della Regione, invece, rileva che ci sono problemi sulla sicurezza nel Veneto ma anche nella città di Padova. Trovo che sia incredibile come si possa consentire un'affermazione di questo tipo per cui serve l'esercito, serve di tutto e di più, la Polizia a cavallo, qualsiasi cosa necessaria per garantire sicurezza; e l'azione programmatica, economica, finanziaria, di bilancio esercitata nel corso di questi anni da parte della Giunta regionale del Veneto? Lo voglio ricordare: per tre anni abbiamo avuto zero di risorse del Bilancio sulle questioni legate alla sicurezza per tre anni consecutivi, siccome è tre anni che ve lo dico, avete messo qualche risorsa ma il risultato è che per tre anni dopo i 23milioni di investimento del 2007-2008, per tre anni avete investito zero euro sul settore della sicurezza, avete chiuso la scuola regionale di Polizia, altro fiore all'occhiello, di cui vi siete vantati per tanti anni.

Era una scelta vostra, consigliere Laroni, però l'avete chiusa, era un fiore all'occhiello vostro. L'avete chiusa, evidentemente forse non c'è più la priorità del tema della sicurezza, allora non si capisce perché si fanno affermazioni e dichiarazioni di un certo tipo nel territorio e poi si agisce in maniera completamente opposta e diversa. Non ho mai pensato che del tema sicurezza fosse competente la Regione Veneto, è evidente questo, non l'ho mai pensato né l'ho mai detto, ma se uno pensa che in questa città, in questo Veneto sia necessario l'intervento delle forze armate, allora ci mette 20milioni sul Bilancio non zero sennò c'è una contraddizione palese tra una affermazione giusta per le oche, si dice dalle mie parti, e un atto concreto nel Bilancio dove tu puoi decidere di mettere risorse per le telecamere, per i Comuni, per rafforzare le forze di Polizia, per le caserme, per tutto quello che vuoi, puoi farlo - perché l'avete fatto in passato - e lì metti zero. Non sta in piedi! Perché allora vuol dire che evidentemente o la situazione di sicurezza non è quella o c'è una contraddizione palese tra quello che si dice, si afferma, si dichiara perché tanto di comunicazione questa Giunta ne fa a iosa, milioni di euro che vengono spesi nel settore della comunicazione e poi i fatti invece che vanno in direzione diametralmente opposta. Credo che questo vada sottolineato perché, nonostante i tentativi all'ultimo secondo di correggere nel Bilancio previsionale 2015 la questione della materia sicurezza, restano tre anni di fila a zero euro di investimento su questo tema.”

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 15 della legge regionale n. 39/2001 è il seguente:

“Art. 15 - Esercizio provvisorio.

1. L'esercizio provvisorio del bilancio è autorizzato con legge per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi; il disegno di legge è presentato dalla Giunta regionale al Consiglio regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

2. La legge di esercizio provvisorio autorizza la gestione delle entrate e delle spese sulla base del progetto di bilancio presentato al Consiglio regionale e può introdurre limitazioni all'esecuzione di spese discrezionali.”

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 39/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 4 - Leggi di spesa ad effetti pluriennali.

1. Le leggi che dispongono spese sia a carattere continuativo o ricorrente, sia a carattere pluriennale determinano gli obiettivi da raggiungere[, l'entità della spesa per ciascun esercizio di riferimento del bilancio pluriennale] e le procedure da seguire.

2. *Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.*

2 bis. *Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.*

3. Le leggi che autorizzano l'erogazione di contributi in più annualità indicano il numero complessivo delle annualità e l'importo massimo delle obbligazioni pluriennali che possono essere assunte per ciascun anno di validità della legge stessa.

4. L'importo massimo delle obbligazioni pluriennali di cui al comma 3 è definitivamente rideterminato in misura pari al totale degli impegni definiti in chiusura dell'esercizio successivo a quello di prima iscrizione del limite di impegno.”.

- Il testo dell'art. 9 della legge regionale n. 39/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 9 - Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base.

1. La Giunta regionale in apposito documento allegato al progetto di bilancio:

a) espone, ai fini della successiva amministrazione e gestione contabile, la ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli individuati per l'entrata in relazione all'oggetto e per la spesa in relazione all'oggetto e al contenuto economico;

b) indica il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa, distintamente per capitolo, con richiamo delle relative disposizioni legislative.

2. Contestualmente all'approvazione della legge di bilancio o di autorizzazione all'esercizio provvisorio, la Giunta regionale provvede alla ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli.

3. La Giunta regionale provvede, altresì, all'assegnazione dei capitoli ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'articolo 30.

3 bis. *Il responsabile finanziario della Regione, successivamente all'assegnazione dei capitoli ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità disposta ai sensi del comma 3, provvede alla ripartizione dei capitoli di spesa in articoli.*

4. In corso d'esercizio la Giunta regionale può modificare la ripartizione delle unità previsionali in capitoli:

a) mediante variazioni compensative nell'ambito della stessa unità previsionale di base e nel limite dello stanziamento ivi previsto non ancora utilizzato, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità, a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge;

b) mediante modifiche rese necessarie da leggi che comportano variazioni di entrata e di spesa.

4 bis. *Eventuali ripartizioni compensative fra articoli del medesimo capitolo di spesa, sono effettuate con provvedimento del responsabile finanziario della Regione o di un suo delegato.*

5. Le modifiche di cui al comma 4 sono comunicate mensilmente al Consiglio regionale.

6. Nello stesso capitolo non possono essere comprese entrate di provenienza comunitaria, statale e proprie.

7. Per consentire la necessaria armonizzazione con il bilancio dello Stato, ad ogni capitolo di entrata e di spesa sono attribuiti codici di riclassificazione.”.

4. Struttura di riferimento

Sezione bilancio